TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 83

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 15, 2° comma, modif

Stato di sottufficiale.

Lo stato di sottufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti derivanti dal grado.

Con la posizione di sottufficiale in servizio non e' compatibile l'esercizio di alcuna professione o mestiere, e, in generale, di qualsiasi occupazione non conforme allo stato di sottufficiale, salvo le eccezioni che il Ministero della marina potra' fare per i musicanti.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-83-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-15-2-comma-modif/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it